

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni
Titolo IV - Della divisione

Art. 743 Società contratta con l'erede

Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.